



## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (ALFANO)**

**e dal Ministro della giustizia (ORLANDO)**

**di concerto con il Ministro dell'interno (MINNITI)**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

*(V. Stampato Camera n. 4628)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 2017*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 dicembre 2017*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; *b)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:

*a)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;

*b)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 4.219 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle ri-

manenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 5.479 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.900 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione.**

La Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia;

desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi in materia di estradizione stabilendo la possibilità di estradizione e transito dei propri cittadini;

tenendo conto, in particolare, dell'importanza della lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione ed altri reati gravi e della necessità di una cooperazione efficace in tali settori;

considerando che le disposizioni previste dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo;

hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1  
ESTRADIZIONE DEI PROPRI CITTADINI**

Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale emessa a loro carico, conformemente al proprio diritto interno e nei casi ed alle condizioni previste nel successivo articolo 2 e, comunque, per tutti i reati per i quali l'extradizione è consentita dalla legislazione nazionale, entro i limiti prescritti dal citato art. 2.

**ARTICOLO 2  
ESTRADIZIONE DEI PROPRI CITTADINI PER REATI DI CRIMINALITA'  
ORGANIZZATA, CORRUZIONE E RICICLAGGIO DI DENARO**

1. L'extradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un procedimento penale sarà ammessa, ove siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per i reati di criminalità organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro punibili in base alle leggi di entrambi le Parti con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore nel minimo a quattro anni.

2. L'extradizione dei propri cittadini al fine di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale sarà ammessa, ove siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per i reati di criminalità organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro nel caso in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà personale inflitta sia di almeno due anni.

**ARTICOLO 3  
TRANSITO**

Ciascuna Parte può autorizzare il transito attraverso il suo territorio di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da uno Stato terzo, in conformità alle disposizioni della Convenzione europea di estradizione e nel rispetto delle proprie norme interne, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.

**ARTICOLO 4  
EFFICACIA E MODIFICHE**


1. Il presente Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Accordo.
3. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto allo scadere del sesto mese successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Accordo si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Skopje, il giorno 25 del mese 07 dell'anno 2016 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, macedone e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza sull'interpretazione, prevale il testo inglese

Per la Repubblica Italiana



Per la Repubblica di Macedonia



**Bilateral agreement between the Republic of Italy and the Republic of Macedonia additional to the European Convention on Extradition of 13 December 1957 aimed at facilitating its application.**

The Republic of Italy and the Republic of Macedonia,

Desiring to improve the cooperation in the relations between the two Countries with regard to extradition, establishing the possibility of extradition and transit with regard to nationals;

Taking into account, in particular, the importance of the fight against organised crime, corruption, money laundering and other serious criminal offences and the need for an effective international cooperation in these fields;

Considering that the provisions of the European Convention on Extradition of 13 December 1957 stay in force with regard to all matters not regulated by this Agreement;

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1  
EXTRADITION OF NATIONALS**

(1) Each Contracting Party may extradite its nationals wanted by the Requesting Party for the purpose of carrying out criminal proceedings or executing a final prison sentence or measure involving deprivation of liberty imposed on them according to the domestic legislation and at the conditions provided for in the following Article 2, and for all the criminal offences for which extradition is allowed according to the national legislation within the restrictions prescribed in art.2.

**ARTICLE 2  
EXTRADITION OF NATIONALS FOR THE OFFENCES OF ORGANISED CRIME,  
CORRUPTION AND MONEY-LAUNDERING**

1. The extradition of nationals for the purpose of carrying out criminal proceedings shall be allowed, provided the conditions prescribed in this Agreement are met, for the criminal offences of organised crime, corruption and money-laundering punishable under the laws of both Parties by a prison sentence or a measure involving deprivation of liberty of a minimum term of at least four years.

2. The extradition of nationals for the purpose of executing a final prison sentence or measure involving deprivation of liberty shall be allowed, provided the conditions prescribed in this Agreement are met, for the criminal offences of organised crime, corruption and money-laundering in cases when the prison sentence or the measure involving deprivation of liberty imposed is of at least two years.

**ARTICLE 3  
TRANSIT**

Each Party may authorise the transit through its territory of a national surrendered to the other Party by a third State in accordance with the Provisions of the European Convention on Extradition, and in compliance with its domestic legislation, provided that reasons of public order are not opposed to such transit.

**ARTICLE 4  
ENTRY INTO FORCE**


1. This Agreement shall enter into force on the sixtieth day after the date of the reception of the second notification by which the Contracting Parties shall officially communicate each other, through diplomatic channels, that their respective domestic ratification procedures have been completed.
2. This Agreement may be amended at any time by written agreement between the Contracting Parties. Any amendment shall enter into force in compliance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article and shall be part of this Agreement.
3. This Agreement shall be of unlimited duration. Each Contracting Party has the faculty to withdraw from this Agreement at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. Termination shall be effective six months after the date of reception of such a notice. Termination of effectiveness shall not prejudice any procedures started prior to the termination.
4. This Agreement shall apply to any request submitted after its entry into force, even though the relevant criminal offences were committed before its entry into force.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at ...Skopje..... on this ...25..... (day) of ...07.....  
(month) ...2016..... (year) ..., in two originals in the Italian, Macedonian and English languages, both texts being equally authentic.

In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Republic of Italy



For the Republic of Macedonia



**Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea  
di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959  
inteso a facilitarne l'applicazione**

La Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia;

desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi nel campo della reciproca assistenza giudiziaria in materia penale, anche con riferimento a specifiche forme di assistenza;

precisando che il presente accordo è volto a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, che resta in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo;

hanno convenuto quanto segue:

**ART. 1  
OGGETTO**

1. Le Parti contraenti, in conformità alle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (di seguito "Convenzione europea") e del presente accordo, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.

2. Tale assistenza comprende in particolare:

- 2.1 la ricerca e l'identificazione di persone;
- 2.2 la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- 2.3 la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente della Parte Richiedente;
- 2.4 l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
- 2.5 l'espletamento e la trasmissione di perizie;
- 2.6 l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;
- 2.7 l'assunzione di interrogatori;
- 2.8 il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatori o di partecipare ad altri atti processuali;
- 2.9 l'esecuzione di attività autorizzate dal Tribunale o dalla Procura;
- 2.10 l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
- 2.11 la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
- 2.12 la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
- 2.13 lo scambio di informazioni in materia di diritto;
- 2.14 qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte Richiesta.



**ART. 2****ESECUZIONE E RINVIO DELL'ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA**

1. Quando riceve una richiesta di assistenza giudiziaria, la Parte Richiesta osserva le formalità indicate dalla Parte Richiedente, salvo che non siano in contrasto con i principi fondamentali del proprio diritto interno, e dà esecuzione alla richiesta il più rapidamente possibile.
2. Qualora la Parte Richiesta non può dare esecuzione alla domanda di assistenza giudiziaria secondo le formalità o i termini indicati dalla Parte Richiedente, l'autorità della Parte Richiesta informa prontamente le autorità della Parte Richiedente, indicando le condizioni alle quali può essere data esecuzione alla richiesta. A tal fine le Autorità indicate nell'Articolo 15, comma 1, della Convenzione europea si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.
3. Se la richiesta di assistenza giudiziaria interferisce con un procedimento penale in corso nel proprio Stato, la Parte Richiesta può rinviarne l'esecuzione, dandone comunicazione alla Parte Richiedente.

**ART. 3****TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA**

1. Le richieste di assistenza giudiziaria possono essere indirizzate direttamente dall'autorità giudiziaria richiedente all'autorità giudiziaria richiesta e nello stesso modo possono essere inviate le risposte.
2. Una copia della richiesta di assistenza giudiziaria indirizzata direttamente ai sensi del paragrafo che precede dovrà essere trasmessa alle Autorità indicate nell'art. 15, comma 1, della Convenzione europea.

**ART. 4****AUDIZIONE MEDIANTE VIDEOCONFERENZA**

1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti della Parte Richiedente, quest'ultima può chiedere che la audizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni di questo articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.
2. L'audizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuna Parte. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in

cui questa si trova ovvero dinanzi all'Autorità giudiziaria della Parte Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.

3. L'audizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio della Parte Richiesta.
4. La Parte Richiesta autorizza l'audizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.
5. Le richieste di audizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione europea, i motivi per i quali è inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.
6. L'Autorità competente della Parte Richiesta cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione.
7. Con riferimento all'audizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
  - 7.1 le Autorità competenti di entrambi le Parti sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'Autorità competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attività sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'Autorità competente della Parte Richiesta dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi;
  - 7.2 le Autorità competenti di entrambe le Parti si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario;
  - 7.3 a richiesta della Parte Richiedente o della persona comparsa, la Parte Richiesta provvede affinché eletta persona sia assistita da un interprete, quando ciò sia necessario;
  - 7.4 la persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente.
8. Salvo quanto stabilito al precedente paragrafo 7.2, l'autorità competente della Parte Richiesta redige, al termine dell'audizione, un verbale in cui è indicata la data e il luogo dell'audizione, le generalità della persona comparsa, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'audizione. L'originale del verbale è tempestivamente trasmesso all'Autorità competente della Parte Richiesta all'Autorità competente della Parte Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorità

indicate nell'art. 15, comma 1, della Convenzione europea.

9. Le spese sostenute dalla Parte Richiesta per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta rinunzi, in tutto o in parte, al rimborso.

10. La Parte Richiesta può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare il riconoscimento di persone e di cose e confronti.

#### **ART. 5 ACCERTAMENTI BANCARI E FINANZIARI**

1. Su domanda della Parte Richiedente, in conformità alle disposizioni dall'articolo 14 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, la Parte Richiesta accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche o altri istituti di credito o finanziari ubicati nel suo territorio e fornisce alla Parte Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.

2. La Parte Richiesta comunica tempestivamente alla Parte Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.

3. L'assistenza di cui al presente Articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

#### **ART. 6 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Accordo.

3. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto allo scadere del sesto mese dalla data di ricezione della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.


4. Il presente Accordo si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.


In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo in Inglese.

FATTO a Skopje , il giorno 25 del mese 07 dell'anno 2016 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, macedone e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

**Per la Repubblica Italiana**



**Per la Repubblica di Macedonia**



**Additional Bilateral Agreement to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20<sup>th</sup> April 1959 aimed at facilitating its application**

The Republic of Italy and the Republic of Macedonia;

Desiring to improve cooperation in the relations between the two countries in the field of criminal mutual assistance, also in relation to specific forms of assistance;

specifying that this agreement aims at supplementing the provisions and facilitating the application of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20<sup>th</sup> April 1959, which remains in force with regard to all matters not governed by this agreement;

have agreed as follows:

**ARTICLE 1  
SCOPE**

1. The Contracting Parties, in compliance with the provisions of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20<sup>th</sup> April 1959 (hereinafter "European Convention") and of this Agreement, undertake to afford each other the widest measure of mutual assistance in criminal matters:
2. Such assistance shall include, in particular:
  - 2.1 locating and identifying persons;
  - 2.2 the serving of records and documents relating to criminal proceedings;
  - 2.3 summoning witnesses, victims, persons subjected to criminal prosecution and expert witnesses to appear voluntarily before the competent Authority of the Requesting Party;
  - 2.4 obtaining and transmitting records, documents and articles of evidence;
  - 2.5 obtaining and transmitting expert opinions;
  - 2.6 taking the testimony or statements of persons;
  - 2.7 carrying out questioning;
  - 2.8 temporary transfer of persons in custody so that they may give testimony, be questioned or participate in other procedural activities;
  - 2.9 carrying out examinations and activities authorised by the Court or the Public Prosecution;
  - 2.10 carrying out investigations, searches, freezing of assets and seizures;
  - 2.11 confiscating the proceeds of criminal offence and any items related to a criminal offence;
  - 2.12 communicating the outcome of criminal proceedings and transmitting criminal judgments and information taken from judicial records;
  - 2.13 exchanging information on legislation;
  - 2.14 any other form of assistance not contrary to the law of the Requested Party.

**ARTICLE 2**  
**EXECUTION OF REQUESTS FOR LEGAL ASSISTANCE AND**  
**POSTPONEMENT OF EXECUTION**

1. When the Requested Party receives a request for legal assistance it shall comply with the procedures indicated by the Requesting Party, provided that they are not contrary to the fundamental principles of its domestic legislation, and it shall give execution to the request as promptly as possible.
2. If the Requested Party may not execute the request for legal assistance in compliance with the procedures indicated by the Requesting Party, the Authority of the Requested Party shall promptly inform the Authority of the Requesting Party and indicate the conditions under which the request may be executed. To this purpose, the Authorities designated in Article 15, paragraph 1, of the European Convention shall consult and if the Requesting Party accepts the conditional assistance, the request shall be executed according to the modalities agreed upon.
3. The Requested Party may postpone the execution of a request for legal assistance if said execution would interfere with criminal proceedings ongoing in its State, and it shall communicate it to the Requesting Party.

**ARTICLE 3**  
**TRANSMISSION OF REQUESTS FOR LEGAL ASSISTANCE**

1. The request for legal assistance may be addressed by the judicial authority of the Requesting Party directly to the judicial authority of the Requested Party and replies may be returned in the same way.
2. A copy of the request for legal assistance addressed directly as described in the preceding paragraph shall be transmitted to the Authorities designated in Article 15, paragraph 1, of the European Convention.

**ARTICLE 4**  
**HEARING BY VIDEO - CONFERENCE**

1. If person is in the territory of the Requested Party and has to be heard as a witness or expert witness by the competent Authorities of the Requesting Party, said Party may request that hearing takes place by video-conference, in compliance with the provisions of this Article, if it proves to be unsuitable or impossible for the person to appear voluntarily in its territory.
2. Hearing by video-conference may also be requested for questioning a person under investigation or criminal proceedings, if he or she consents to it and if this is not contrary to the national legislation of both Parties. In such a case, the defence counsel of the person to be heard shall be allowed to be present in the place where said person is or before the judicial Authority of the Requesting Party, and he or she shall be enabled to have distance communication with the assisted person in a confidential manner.

3. Hearing by video-conference shall take place in all cases when the person who has to be heard or questioned is in custody in the territory of the Requested Party.
4. The Requested Party shall authorise hearing by video-conference provided it has the technical means to realize it.
5. Requests for hearing by video-conference shall indicate, in addition to what is provided in Article 14 of the European Convention, the reasons why it is not suitable or possible for the person who is not in custody and who has to be heard or questioned to be present in person in the Requesting Party, and they shall also indicate the competent Authority and the persons who will receive the statement.
6. The competent Authority of the Requested Party shall summon to appear the person concerned in compliance with its domestic law.
7. In respect of hearing by video-conference, the following provisions shall apply:
  - 7.1 the competent Authorities of both Parties shall be present during the hearing, if necessary with the assistance of an interpreter. The competent Authority of the Requested Party shall perform the identification of the person who has to be heard and ensure that this activity is carried out in compliance with its domestic legislation. When the competent Authority of the Requested Party is of the opinion that, during the taking of evidence, the fundamental principles of its law are not being complied with, it shall immediately adopt any necessary measure so that said activity be carried out in compliance with said principles;
  - 7.2 the competent Authorities of both Parties shall mutually agree, if necessary, on protection measures for the person summoned;
  - 7.3 at the request of the Requesting Party or of the person who has to be heard, the Requested Party shall provide, if necessary, for that person to be assisted by an interpreter;
  - 7.4 the person summoned to give statements may refuse to do so when the legislation of the Requested Party or of the Requesting Party allows it.
8. Except as provided in paragraph 7.2, the competent Authority of the Requested Party shall draw up, at the end of the hearing, a record reporting the date and place of appearance, the details of identity of the person who has been heard, the details of identity and quality of all the other persons who have taken part in the activity as well as the technical conditions in which the hearing has taken place. The original of said record shall be promptly transmitted by the competent Authority of the Requested Party to the competent Authority of the Requesting Party by means of their respective Authorities, mentioned in Article 15, paragraph 1, of the European Convention.
9. The expenses incurred by the Requested Party to effect the video-conference shall be reimbursed by the Requesting Party, unless the Requested Party waives reimbursement in whole or in part.
10. The Requested Party may allow the use of technologies for video-conferencing also for purposes other than those specified in paragraphs 1 and 2 above, including in order to effect the recognition of persons and items and for confrontations.

## ARTICLE 5

## IDENTIFICATION OF BANK AND FINANCIAL INFORMATION

1. At the request of the Requesting Party, which is in accordance with article 14 of the European convention on mutual legal assistance in criminal assistance, the Requested Party shall promptly ascertain whether an identified natural or legal person subjected to criminal prosecution is a holder of a bank account or accounts at any bank, or other credit or financial institution located in its territory and it shall provide the Requesting Party with the relevant information, including information concerning the identities of the individuals authorised to use such accounts, the latter's locations and any transactions related to them.
2. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of the outcome of its enquiries.
3. The assistance under this Article may not be refused on grounds of bank secrecy.

## ARTICLE 6

## ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall enter into force on the sixtieth day after the date of the reception of the second notification by which the Contracting Parties shall officially communicate, through diplomatic channels, each other that their respective domestic ratification procedures have been completed.
2. This Agreement may be amended at any time by written agreement between the Contracting Parties. Any amendment shall enter into force in compliance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article and shall be part of this Agreement.
3. This Agreement shall be of unlimited duration. Each Contracting Party has the faculty to withdraw from this Agreement at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. Termination shall be effective six months after the date of reception of such a notice. Termination of effectiveness shall not prejudice any procedures started prior to termination.
4. This Agreement shall apply to any request submitted after its entry into force, even though the relevant criminal offences were committed before its entry into force.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Skopje on this 25 (day) of 07 (month) 2016 (year) in two originals in the Italian, Macedonian and English languages, both texts being equally authentic.

In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Republic of Italy

For the Republic of Macedonia